



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO

GUARDIA COSTIERA

VENEZIA

ORDINANZA N. 100/08

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Venezia;

- VISTA** l'istanza in data 31.07.2008 del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze Marine di Venezia;
- VISTA** l'ordinanza n° 26/75 in data 22.10.1975 della Capitaneria di Porto di Venezia;
- RITENUTO** opportuno salvaguardare l'integrità delle apparecchiature poste sul fondo e sulla torre situata in posizione Latitudine 45°18.8' N – Long. 012°30.9' E;
- RITENUTO** opportuno rivisitare la disciplina contenuta nell'ordinanza 26/75 sopra richiamata allo scopo di rendere più cogenti le norme ivi contenute in considerazione anche dell'aumento del flusso diportistico nell'area;
- VISTO** l'art. 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima.

ORDINA

ART. 1

Nella zona di mare compresa entro un raggio di 200 metri dalla piattaforma sita nel punto di coordinate geografiche Lat. 45° 18.8' N Long. 012°30.9' E sono vietati, a tutte le unità navali di qualsiasi tipologia, il transito, la sosta, la navigazione, la pesca. Nella medesima area è altresì vietata qualsiasi attività subacquea o natatoria.

ART. 2

Le disposizioni di cui all'art. 1 non si applicano a:

- unità delle Forze di Polizia;
- mezzi di soccorso;
- unità del CNR;
- unità in possesso di specifica autorizzazione rilasciata da questa Capitaneria di Porto.

ART. 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorrono nelle sanzioni previste dall'art. 1174 del codice della navigazione e dalle altre leggi speciali, in relazione alla fattispecie dei reati commessi e sono ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione, con contestuale abrogazione dell'Ordinanza n° 26/75 in data 22.10.1975 in premessa citata.

Venezia, 02.09.2008

**F.to IL COMANDANTE
CONTRAMMIRAGLIO (CP)
Stefano VIGNANI**